

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

MODIFICAZIONI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI LIVELLI FUNZIONALI 2 - 3
E 4 DEL RUOLO UNICO DEI DIPENDENTI REGIONALI, DI CUI ALLA LEGGE RE-
GIONALE N. 16/80

Legge regionale "Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2 - 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali, di cui alla L.R. n. 16/80"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Per l'espletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenze, di esecuzione di fotocopia e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionali 4 - 3 - 2, fissate dalla Tabella D) parte integrante della L.R. 13/3/80 n. 16, sono quelle di seguito specificate :

| | | |
|---|----------|--------------|
| - 4 livello retributivo e funzionale per l'espletamento di compiti di dattilografo; | posti n. | 155 |
| - 3 livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di autista; | " " | 58 |
| - 2 livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di commesso e di commesso d'aula. | " " | 95 |
| | Totale | <hr/> n. 308 |

Art. 2

La ripartizione e l'utilizzazione del personale, che accederà ai posti mediante concorsi pubblici, avverrà su base provinciale, come di seguito indicato :

1) Personale della Giunta regionale

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| 8 livello retributivo e funzionale - | posti n. | 283 |
| 7 " " " " | " " | 290 |
| 6 " " " " | " " | 445 |
| 5 " " " " | " " | 598 |
| 4 " " " " | " " | 300+140=440 |
| 3 " " " " | " " | 126+ 46=172 |
| 2 " " " " | " " | 121+ 80=201 |
| 1 " " " " | " " | 10 |
| | Totale | <hr/> n. 2.173 2.439 |

2) Personale del Consiglio regionale

| 8 | livello retributivo e funzionale | | | | - posti | n. | 8 |
|--------|----------------------------------|---|---|---|---------|-------|--------------|
| 7 | " | " | " | " | " | " | 10 |
| 6 | " | " | " | " | " | " | 20 |
| 5 | " | " | " | " | " | " | 35 |
| 4 | " | " | " | " | " | " | 28 + 15 = 43 |
| 3 | " | " | " | " | " | " | 7 + 12 = 19 |
| 2 | " | " | " | " | " | " | 10 + 15 = 25 |
| 1 | " | " | " | " | " | " | 2 |
| Totale | | | | | | n.120 | 162 |

| | | | |
|------------------------|----|----|--|
| IV Liv. - Dattilografi | n. | 80 | per gli Uffici centrali della Giunta |
| | " | 15 | per gli Uffici del Consiglio regionale |
| | " | 60 | distribuiti nel numero di 15 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; |
| III Liv. - Autisti | n. | 18 | per l'autoparco centrale |
| | " | 12 | per il Consiglio regionale |
| | " | 28 | distribuiti nel numero di 7 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; |
| II Liv. - Commessi | n. | 40 | per gli Uffici centrali della Giunta |
| | " | 15 | per gli Uffici del Consiglio regionale |
| | " | 40 | distribuiti nel numero di 10 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. |

Art. 3

L'attribuzione dei livelli è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 50 della L.R. 25.3.74, n. 18, con le modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 13 della L.R. 13/3/80, n. 16.

Art. 4

Il 50% dei posti previsti dalla presente legge è riservato ai giovani inclusi nella graduatoria unica - di cui alle leggi regionali nn. 12 e 13 del 26.1.81 - con la qualifica professionale specifica.

Art. 5

I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasferimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di immissione nel ruolo regionale.

Art. 6

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.662.600.000, si provvede con i fondi del capitolo 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio 1981 con l'osservanza delle norme della legge regionale n. 10 del 19.1.1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 17 marzo 1981
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)